

Deliberazione n. 66 /2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA,

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

Adunanza del 13 marzo 2018

Camera di commercio di Parma

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art. 24 del t.u. d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il T.u. in materia di società a partecipazione pubblica;



Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del t.u. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - anno 2017;

Considerato che la **Camera di commercio di Parma** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la delibera della Giunta camerale n.133 del 27 settembre 2017, e gli atti allegati, relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, trasmessa dalla Camera di commercio di Parma ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Tenuto conto che, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;



Considerato che con decreto ministeriale 8 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, è stata prevista la nuova Camera di commercio dell'Emilia derivante dall'accorpamento delle CCIAA di Reggio Emilia, Parma e Piacenza;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 26 del 12 marzo 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 13 marzo 2018;

Udito il relatore Federico Lorenzini;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 6 della relazione si è riferito dei piani predisposti dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, si era osservato, con riferimento alla CCIAA di Parma:

- la presenza di partecipazioni societarie già in corso di dismissione o liquidazione all'atto della predisposizione del piano (**Soprip spa** in concordato preventivo, **Retecamere scarl** in liquidazione dal 2013, **Tirreno Brennero srl** e **Centro italiano servizi dalla terra alla tavola - Teta srl** in liquidazione dal 2014);
- il mantenimento, diversamente da quanto pianificato da altre Camere di commercio della regione, delle partecipazioni ad **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**, **Porto intermodale di Ravenna -Sapir spa**, **Tecnoborsa scpa** e **Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART scpa**;
- il mantenimento delle partecipazioni nelle società **Sogeap spa** e **Centro agro-alimentare e Logistica scarl**, entrambe caratterizzate da consistenti perdite nel triennio 2011-2013, nella considerazione della rilevanza delle specifiche funzioni di supporto e promozione degli interessi economici e generali perseguiti dalle Camere di commercio, svolte anche mediante il sistema delle partecipazioni come previsto dall'art.2, comma 4, della legge n.580/1993;
- la previsione di un modesto numero di partecipazioni da dismettere entro un anno dalla predisposizione del Piano di razionalizzazione (**Autocamionale della Cisa spa**, **Centro ricerche produzioni animali spa - CRPA** e **Tecno Holding spa**).
- la presenza di numerose partecipazioni societarie facenti capo al c.d. *sistema*



camerale (**Borsa merci telematica italiana scpa, Ecocerved scarl, Ic outsourcing scrl, Isanrt scpa, Job camere srl e Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**) che, anche se espressione della specifica missione degli organismi camerale, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993, non possono considerarsi escluse dal processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, delineato con l'art. 1, commi 611-612, della legge n. 190/2014.

Inoltre, con riguardo alle problematiche emerse in sede di esame della generalità dei piani di razionalizzazione, si era rilevata, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), relativamente all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (GAL), l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del t.u. n. 175/2016, che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

Successivamente, con deliberazione n. 142/2016/VSGO, conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla **CCIAA di Parma** ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano evidenziate specifiche criticità.

Relativamente alle società **Retecamere scarl** e **Tirreno Brennero srl**, si rilevava il protrarsi delle procedure di liquidazione societaria, iniziate rispettivamente nel 2013 e nel 2014 e tutt'ora in corso.

In ordine alla società **Soprip spa**, per la quale risultava che in data 9 dicembre 2015 l'assemblea straordinaria dei soci aveva deliberato la trasformazione in società a responsabilità limitata e la successiva messa in liquidazione, si rilevava il protrarsi delle procedure dismissive del patrimonio societario dovute alla perdurante crisi del mercato immobiliare.

Con riguardo alla società **Teta srl - Centro italiano servizi dalla Terra alla Tavola**, si rilevava il protrarsi delle procedure liquidatorie che risultavano ferme dal 2014 in attesa di un rimborso IRES dovuto alla società dall'Agenzia delle entrate.

Con riferimento alla società **Tecno holding spa**, di cui era prevista la dismissione entro il 2015 mediante cessione delle quote, l'Ente riferiva di aver ritenuto opportuno vendere le quote alla società medesima anziché intraprendere autonome procedure di alienazione delle stesse, e che l'operazione avrebbe potuto concludersi solo alla fine del 2016 o nei primi mesi

del 2017. Al riguardo la Sezione rilevava il protrarsi della procedura dismissiva e rammentava come l'art. 24 del t.u. n. 175/2016 prescrive che l'alienazione della partecipazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

Analoghe considerazioni in ordine ai tempi ora previsti dal t.u. n.175/2016 per la conclusione delle procedure dismissive venivano riproposte in ordine alla società **Centro ricerche produzioni animali spa – CRPA**, la cui dismissione, prevista entro il 2015, non risultava ancora conclusa in quanto la procedura di vendita mediante asta pubblica era andata deserta.

CONSIDERATO


L'Ente ha trasmesso in data 18 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato tempestivamente dalla Giunta camerale con delibera n.133 del 27 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle apposite linee guida fornite da Unioncamere. Il provvedimento è stato redatto anche tenendo conto delle linee guida per gli enti territoriali fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017.

Dalla deliberazione della Giunta camerale emerge che il Collegio dei revisori sia stato informato della decisione assunta dall'Ente di attendere l'emanazione del decreto correttivo al t.u. n.175/2016 per l'adozione del provvedimento di revisione straordinaria; su quest'ultimo atto, peraltro, non risulta acquisito il parere dell'Organo di revisione. Al riguardo si rileva, comunque, l'opportunità di acquisirlo con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016.

Con la deliberazione n. 133 citata l'Ente ha previsto la trasmissione del provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, coerentemente alla prescrizione di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 219 del 2016.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato, ha riguardato le sole partecipazioni societarie dirette possedute alla data del 23 settembre 2016.

L'Ente, infatti, ha ritenuto di non avere partecipazioni indirette, secondo la definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u., per cui è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".



Al riguardo va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e di diritto, o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche. Ne deriva che sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risulta avere partecipazioni dirette in ventotto società, di cui dieci appartenenti al *sistema camerale* e costituite secondo il modello dell'*in house providing*. Inoltre ha quote in sei società in liquidazione (per cinque le procedure risultano tuttora in corso). Il valore complessivo delle partecipazioni ammonta a 5.909.240,88 di euro, con quote che variano dallo 0,06 per cento (**Porto intermodale di Ravenna - Sapir spa**) al 57,69 per cento (**Parma Alimentare - Iniziativa promozionale consortile srl**).

In merito alle determinazioni adottate emerge il mantenimento delle partecipazioni in diciotto società, per due delle quali vengono previste anche misure di razionalizzazione, la dismissione di quattro società partecipate (**Dintec-Consorzio per l'innovazione tecnologica srl, Isnart -Istituto nazionale di ricerche turistiche scpa, Tecnoborsa scpa e Tecno Holding spa**), il permanere delle procedure liquidatorie relative a cinque società (**Job Camere srl, Parma Turismi srl, Retecamere scarl, Soprip srl e Tirreno-Brennero srl**) e la cancellazione dal registro delle imprese in data 7 luglio 2017 della società **Teta srl - Centro italiano servizi dalla Terra alla Tavola**.

Con riferimento al **Centro Agroalimentare e Logistica srl**, società di interesse pubblico partecipata all'8,70 dall'Ente e al 53,6 per cento dal Comune di Parma, che ha registrato consistenti perdite nel quadriennio 2011-2014, si prende atto dell'avvenuta omologazione dal Tribunale di Parma, in data 6 aprile 2016, del piano di ristrutturazione dei debiti e della prevista conclusione delle operazioni di risanamento entro l'esercizio 2019. L'Ente riferisce, inoltre, che la società ha avviato azioni di contenimento dei costi del personale e dei servizi e che nel biennio 2015 e 2016 sono stati conseguiti risultati di esercizio positivi.

Si rileva, peraltro, il ritardo nell'adeguamento, ai sensi dell'art. 26.1 del t.u., delle previsioni statutarie concernenti l'organo di amministrazione nelle società a controllo pubblico, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione fino a 5 componenti.


Relativamente al **Centro ricerche produzioni animali spa**, partecipato all'1,14 per cento dall'Ente, al 33,93 dalla CCIAA di Reggio Emilia, al 23,41 per

cento dal Comune di Reggio Emilia, al 20,83 per cento dalla Provincia di Reggio Emilia oltre che da altri soci pubblici e privati, si prende atto della mutata decisione circa il mantenimento della partecipazione, assunta in sede di revisione straordinaria, rispetto alla dismissione programmata con il precedente piano di razionalizzazione e avviata con un infruttuoso tentativo di vendita. Tale mantenimento viene ora motivato con la stretta necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della l. n.580/1993, come modificata dal d.Lgs. n.219/2016, prevede che le CCIAA svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Aggiunge l'Ente che si riserva di rivalutarne il mantenimento all'esito dell'ormai prossimo processo di accorpamento nella costituenda Camera di commercio dell'Emilia, da realizzarsi con la CCIAA di Reggio Emilia, azionista di maggioranza relativa e con la CCIAA di Piacenza.

Circa il controllo esercitato sulla società si osserva come l'insussistenza del controllo pubblico indicata nel questionario compilato dall'Ente sembrerebbe correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano a ben il 96,09 per cento. Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Inoltre, per quanto attiene alle previsioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che attualmente attribuiscono alle tre pubbliche amministrazioni che dispongono delle quote maggiori il diritto alla nomina di almeno un consigliere ciascuno, si rileva la necessità di renderle coerenti con le previsioni dell'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare, solo nel caso di specifiche ragioni di adeguatezza



organizzativa e, comunque, tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

Per quanto attiene alla società **Fiere di Parma spa** – partecipata al 10,28 per cento dall'Ente, al 28,08 per cento dalla Provincia di Parma e nella stessa misura dal Comune di Parma, si ripropongono in ordine al controllo pubblico le considerazioni già espresse a proposito della partecipazione in Centro ricerche produzioni animali spa, secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, complessivamente maggioritarie nel capitale, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso, pertanto, si rende necessario che l'Ente assuma le iniziative indicate presso gli altri soci pubblici, anche allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, prevede un consiglio di amministrazione composto da otto membri e che, pertanto, ove la società sia configurabile a controllo pubblico per le ragioni sopra indicate, esso andrebbe adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, altresì trasmettendo la delibera di designazione dell'organo collegiale alla Sezione di controllo ai sensi del comma 3, dell'art.11 del citato t.u.

Per quanto concerne la società **Gal del Ducato srl**, la partecipazione del 17,24 per cento viene mantenuta in quanto rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 6, del t.u. n. 175/2016, svolgendo l'Ente attività di gestione dei fondi comunitari destinati al Programma europeo Leader.

Si riscontra, peraltro, la sussistenza delle fattispecie richiamate all'art. 20, comma 2, lett. b), di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (la società risulta avere 6 amministratori e 1 dipendente) e di cui agli artt. 20, comma 2, lett. d) e 26, comma 12-*quinquies*, avendo realizzato nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a 500.000 euro. A tal proposito si osserva che, secondo quanto riferito dall'Ente, gli amministratori non percepiscono compensi e che il mancato rispetto del limite relativo al fatturato è da ricondursi alla tipologia di attività svolta dalla società che elargisce contributi a fondo perduto. Va inoltre rilevato che il citato Gal si è costituito il 29 maggio 2015 e, pertanto, alla determinazione del fatturato medio del triennio 2013-2015 concorre solo quello realizzato nell'esercizio 2015.

In relazione alla **Parma alimentare srl**, società controllata dall'Ente con una quota del 57,69 per cento, pur prendendo atto della nomina in data 27


maggio 2015 dell'amministratore unico, si rileva l'esigenza di adeguare la previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto in forma collegiale (da tre a cinque membri), alle disposizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u.

Con riferimento alla società **Porto intermodale di Ravenna (Sapir) spa**, partecipata allo 0,06 per cento e complessivamente al 52 per cento da amministrazioni pubbliche, il mantenimento della partecipazione viene ricondotto alla sussistenza delle previsioni dell'art. 4, comma 1, del t.u. n. 175/2016 (produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali) e dell'art. 4, comma 2 lett.a) del citato t.u. (produzione un servizio di interesse generale).

In relazione alla natura del controllo esercitato si rileva come fino al 2016 fosse in essere un accordo parasociale (patto di sindacato di voto) tra soci pubblici e privati aderenti. Dal 2017 risulta stipulato un patto di consultazione non vincolante tra i principali soci pubblici e privati con quote unitarie superiori al 6 per cento, tra i quali quindi non rientra la Camera di commercio di Parma. In questo caso, dunque, la natura pubblica del controllo potrebbe derivare dall'esistenza di accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali. Né sarebbe di ostacolo a ciò l'esistenza di interessi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili da parte dei soci pubblici.

Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto come sopra definito, ne deriverebbe la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite **SAPIR spa**, nonché di adeguare lo statuto sociale, in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione fino a 11 componenti, dei quali tre nominati, rispettivamente, dalla Provincia di Ravenna, dalla Camera di commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna (art. 11, commi 2 e 3, del t.u.).

Relativamente alla società **Sogeap spa**, partecipata da privati per oltre l'83 per cento, dalla CCIAA di Parma per il 5,91 per cento, dal Comune di Parma per il 5,91 per cento e dalla Provincia di Parma in ragione del 4,24 per cento, in consistente perdita nel quinquennio 2011-2015 e con attuale ridotta attività operativa, vanno richiamate le considerazioni svolte nella deliberazione n. 180/2017/VSGO/ del 12 dicembre 2017, concernente la revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Parma, secondo le quali lo svolgimento



di "un servizio di interesse generale", nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. *h*, del t.u., non può prescindere dalla stretta necessarietà dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u.). Pertanto il mantenimento della partecipazione va correlato a una concreta prospettiva di sviluppo dell'attività svolta, tale da realizzare l'effettivo soddisfacimento di un interesse generale.

Circa le prospettive di rilancio dell'operatività della società l'Ente riferisce che "in data 7/4/2016 è stato approvato dall'Assemblea dei soci il Piano industriale di sviluppo strategico 2016-2020 incentrato principalmente sull'attività cargo, da affiancare a quella di trasporto passeggeri e di centro per l'aviazione executive. Il Piano evidenzia come nel 2020 lo sviluppo di queste 3 linee di operatività consentirà il ritorno dell'equilibrio economico-finanziario e prevede la realizzazione di importanti interventi infrastrutturali a sostegno della riconversione dello scalo per il trasporto merci. La prospettiva ha raccolto il consenso delle Istituzioni pubbliche: vi è infatti un interessamento della Regione Emilia-Romagna rispetto al finanziamento delle opere necessarie".

Relativamente a **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**, società partecipata all'11,70 per cento, su cui l'Ente esercita un controllo analogo congiunto con le altre Camere di commercio della regione, finalizzata all'acquisto, la ristrutturazione e la gestione degli spazi funzionali allo svolgimento delle proprie attività, si rileva come la stessa venga mantenuta in quanto rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, del t.u. n. 175/2016 (società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare).

L'Ente prevede come intervento di razionalizzazione di richiedere all'amministratore unico l'individuazione di ulteriori misure di contenimento dei costi anche tenuto conto che, nella fattispecie, ricorrerebbero le ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, lett. *b* - in quanto priva di dipendenti - e dagli artt. 20, comma 2, lett. *d*, e 26, comma 12-*quinques* del t.u. - per il conseguimento di un fatturato medio nel triennio 2013-2015 inferiore a 500.000 euro. Solo all'esito del processo di accorpamento previsto con la CCIAA di Reggio Emilia e con la CCIAA di Piacenza nella costituenda Camera di commercio dell'Emilia, la posizione della società verrà opportunamente rivalutata.

Quanto alle altre partecipazioni nelle c.d. **società camerale**, società nazionali *in house*, si rileva l'indicazione contenuta nelle citate linee guida di Unioncamere, volta al mantenimento delle stesse "in quanto la partecipazione ... appare altamente strategica e strettamente connessa alle funzioni previste nella legge n. 580/93...".

Discende dalla peculiare natura di tali società e dalla numerosità dei relativi soci pubblici la qualificazione di esse quali società a controllo pubblico congiunto, con conseguente obbligo di applicazione dei principi previsti dal t.u. e segnatamente di quelli riguardanti l'organo amministrativo, il personale e gli adeguamenti statutari.

Con riguardo alle società **Dintec-Consorzio per l'innovazione tecnologica scrl, Isnart -Istituto nazionale di ricerche turistiche scpa e Tecnoborsa scpa**, la cessione delle partecipazioni a titolo oneroso, correttamente previste entro il termine del 30 settembre 2018 in aderenza alle prescrizioni del terzo comma dell'art.24 del t.u. n.175/2016, sono motivate dall'opportunità di "razionalizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente al fine di disporre di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di ulteriori progetti a supporto e promozione degli interessi generali del tessuto economico locale".

Risultano ancora in corso le procedure di liquidazione iniziate nel 2013 per **Retecamere scrl**, nel 2014 per la società **Tirreno-Brennero srl**, nel 2015 per le società **Job Camere srl** e **Soprip srl**, nel 2016 per **Parma Turismi srl**.

Infine risulta dismessa in data 22 maggio 2017 la partecipazione in **Tecnoholding spa**.

In conclusione, la Sezione rileva anche una diffusa mancata azione di razionalizzazione afferente il contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate che, invece, la lettera f), del comma 2, dell'art.20 del testo unico prescrive come necessario. Analogo rilievo vale anche per gli enti in liquidazione e di cui sia programmata la dismissione, alla luce di una prospettiva di tempistiche prolungate del relativo mantenimento in capo al socio pubblico.

Tutto ciò considerato,
la Sezione


RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Camera di commercio di Parma in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo



- pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;
 - ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione;
 - ad assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di liquidazione in corso.


DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di commercio di Parma e all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deciso nell'adunanza del 13 marzo 2018.

Il relatore
(Federico Lorenzini)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 13 marzo 2018.

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

